

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 995)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEGGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1973

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della recente ristrutturazione degli uffici finanziari, della cui esigenza è necessario prendere atto come indispensabile presupposto della riforma tributaria, sono venuti a determinarsi notevoli disagi in varie zone del Paese, legati alle molteplici funzioni che gli uffici soppressi assolvevano al servizio dei cittadini. Ciò è dimostrato dalle non poche iniziative sollecitate dal Paese e promosse nel Parlamento, tutte tendenti ad ottenere dagli organi competenti una revisione critica dei provvedimenti adottati.

Senza voler entrare nel merito della dibattuta questione e senza nulla togliere alla validità delle tesi da varie parti prospettate in favore di un riesame delle norme di soppressione emanate in virtù della legge delega sulla riforma tributaria, il presente disegno di legge si propone di ovviare ad uno dei disagi più immediatamente avvertiti dalle popolazioni periferiche delle zone più depresse del Paese.

È noto che i cittadini di quelle zone, e non di quelle zone soltanto, in particolare i commercianti, fanno frequente ricorso per i loro acquisti e per i loro commerci all'uso della cambiale ed accade spesso che le rivendite di valori bollati sono sprovviste dei tagli dif-

ferenziati occorrenti per difficoltà di varia natura. In passato si avviava all'inconveniente con l'applicazione sulla cambiale di speciali marche che venivano annullate presso gli uffici del registro. A seguito della soppressione di questi, in numerosi comuni del Paese l'operazione di annullamento è diventata oltremodo disagiata se si pensa che per alcuni centri abitati il più vicino ufficio del registro dista almeno 80-90 chilometri, come di fatto si verifica per esempio, in Basilicata, ove il disagio diventa più gravoso per l'asperità delle strade e per la insufficienza dei mezzi di comunicazione.

Da ciò emerge la opportunità che tali semplici operazioni possano essere delegate ad altri uffici statali, che siano operanti in tutti i comuni, quali gli uffici postali.

Il sistema peraltro non è nuovo, se si pensa che già da diversi anni tali uffici sono stati abilitati all'annullo delle marche sulle patenti di guida e sui passaporti.

Adottando anche per le cambiali lo stesso sistema, senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione finanziaria, si faciliterebbe una operazione a cui si fa frequente ricorso e che in alcuni casi riveste carattere di urgenza.

Si confida nel benevolo accoglimento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'annullamento delle speciali marche applicate per la integrazione della imposta di bollo di cui all'articolo 9 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, può essere fatto anche dagli uffici postali sulle cambiali in bianco.

Per le cambiali non in regola col bollo la integrazione resta di esclusiva competenza degli uffici del registro.